# OULD STREET IN

OGGETTO:

## Comune di San Benedetto Ullano

## Provincia di Cosenza Area: AREA UNICA Servizio FINANZIARIO

**COPIA** 

Determinazione n° 38 del 11/03/2022 N° 79 del registro generale: 11/03/2022

	200				
Rimborso spese legali procedimento penale n. xxxxxxxx. Liquida	azione.				
L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 12:38  RICHIAMATA la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;  ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;  ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;					
			IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		
			ADOTTA LA RETROESTESA	A DETE	RMINAZIONE
			Il Responsabile del procedimento		Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Gino Santoro	F.to	Rag. Gino Santoro			
SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, I PRENOTAZIONE DELL'IMPE	D.lgs 267/20 EGNO DI SF F.to	000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PESA Il Responsabile del servizio Finanziario Rag. Gino Santoro			
CERTIFICATO DI PUB	BLICAZIO				
Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi per quindici giorni consecutivi.					
San Benedetto Ullano Lì 7 1 MAR. 2022		Il Responsabile del procedimento			
N° Prot. 1000 del 11 MAR. 2022	950)*CO				
E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso	amministrat	ivo e d'ufficio.  Il Responsabile del servizio			

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con nota prot. n. 3608 del 29.11.2021 il

chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute in dipendenza del procedimento penale n. R.G.N.R., che lo ha vista coinvolta, per un totale complessivo di  $\in$  3.750,00 al lordo di ogni onere e spesa;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.11.2021 con la quale si:

- prendeva atto della sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.04.2021, di assoluzione della , dai reati a lei ascritti nel procedimento penale n.
  - R.G.N.R. con la formula più ampia "perché il fatto non sussiste";
- sì autorizzava il responsabile del servizio finanziario all'adozione di tutti gli atti necessari ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal nell'importo complessivo richiesto di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) al lordo di ogni onere e spesa;
- sì apportavano, in via d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell'art. 42 c. 4 e dell'art. 175 commi 1 e 4 del D.lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2021 avente ad oggetto: "Rimborso spese legali procedimento penale n. . Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art 42 c. 4 e dell'art. 175 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. Ratifica deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 del 30.11.2021";

RICHIAMATO altresì il disposto dell'art. 7 bis della L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015: "I. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, assenza di dolo o colpa grave";

VISTA la sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.04.2021, di assoluzione della dai reati a lei ascritti con la formula ampia "perché il fatto non sussiste";

RISCONTRATO, pertanto, che sono verificate tutte le condizioni di legge sopra indicate per l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale;

VISTA la deliberazione n. 311/2012/Par, con cui la Sez. di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, ha ritenuto che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie dei "debiti fuori Bilancio", di cui al comma 1 dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00, escludendo in particolare la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi derivante da sentenza esecutiva - comma 1, lettera a) dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00 — non riversandosi in alcun obbligo giuridico di pagare derivante da sentenza esecutiva di condanna, pertanto la procedura da seguire è quella del procedimento di spesa ordinario, previsto dagli artt. 182-185 e 191 del T.U. EE.LL. 267/00;

VISTA la documentazione trasmessa dal precitato a corredo della richiesta di rimborso comprovante le spese legali sostenute in favore dello Studio Legale Caruso nel procedimento in oggetto, per l'importo di € 3.750,00;

RITENUTO pertanto di procedere al rimborso delle spese legali in oggetto sostenute dal precitato

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali:

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

#### **DETERMINA**

- 1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- 2. di provvedere al rimborso delle spese legali sostenute dal per il procedimento penale n. R.G.N.R. che lo ha interessato e che si è concluso con l'assoluzione dai reati a lei ascritti con formula piena, giusta sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.04.2021, per l'importo di € 3.750,00;
- 3. di imputare la somma complessiva € 3.750,00 sui fondi del cap. 138/1 Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3- del bilancio di previsione esercizio 2022, in corso di formazione, gestione residui 2021;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- 5. di disporre che il presente atto, trattandosi di atti giudiziari e quindi sottoposti a specifica tutela, viene pubblicato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy D.lgs. 196/2003 senza quindi i dati identificativi dei soggetti interessati;
- 6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.